



COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

ORIGINALE

Provincia di Bologna

Rep. n. 3912

\* \* \* \*

del 27.2.2009

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

\* \* \* \*

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge  
tra i Signori:

- Dott.ssa Emanuela Rivetta, nata a Milano il 24.6.1975, nella qualità di Responsabile del 1° Settore del Comune di Monte San Pietro (da qui in poi definito Comune), la quale interviene, ai sensi dell'art. 107, 3° c., TUEL, e art. 46, c. 2, Statuto vigente, in nome e per conto del Comune stesso, con sede in Piazza della Pace n. 2 (C.F. Comune 80013730371)

Il Responsabile del 1° Settore

- Ing. Serse Luigi Catani, nato a Montceau Les Mines (Francia) il 7.7.1951, in qualità di Direttore/Amministratore di SE.CIM. S.r.L. (da qui in poi definita Società), con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille n. 9, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della Società (C.F. Società 02894681200)

p. la Società SE.CIM. S.r.L.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 18.12.2008, il Comune di Monte San Pietro ha stabilito di affidare alla Società SE.CIM. S.r.L. la gestione delle attività di manutenzione dei cimiteri, la gestione dell'attività amministrativa e contrattuale relativa alla concessione di loculi ed ossari, la gestione e la manutenzione del servizio di illuminazione votiva, come meglio dettagliato all'art. 2 del presente contratto;

- il Comune, attraverso gli organi statutari, partecipa alla determinazione degli indirizzi ed effettua il controllo del servizio oggetto del presente contratto, ritenendo estranee al proprio ruolo le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa del servizio attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
- le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza della Società, quale soggetto dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra indicate,

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato "Contratto".

##### Art. 2 - Oggetto

1. Il Comune affida in esclusiva alla Società, che accetta e si impegna a svolgere, in concessione la gestione dei servizi cimiteriali in toto, come meglio definiti al successivo comma.

2. In particolare la Società:

- a) gestirà tutti i servizi cimiteriali (attenendosi almeno ai principi generali espressi nell'allegato A), tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni ed attività affini, e riscuoterà i relativi introiti;
- b) gestirà il servizio di illuminazione votiva e riscuoterà gli introiti relativi;
- c) gestirà l'attività amministrativa e contrattuale relativa alla concessione di loculi ed ossari e riscuoterà gli introiti relativi;
- d) gestirà l'attività amministrativa relativa all'installazione e mantenimento dei

Il Responsabile del 1° Settore



p. la Società SE.CIM. S.r.L.



manufatti nel rispetto dei criteri definiti nel Piano Regolatore Cimiteriale e nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

e) curerà la manutenzione ordinaria, la pulizia (comprensiva dello svuotamento dei cestini, della pulizia dei servizi igienici e del taglio dell'erba almeno secondo i livelli riportati nell'allegato B al presente contratto) e la sicurezza dei cimiteri;

f) realizzerà nuovi loculi, nel caso in cui fosse previsto dal programma delle opere pubbliche del Comune, con finanziamento a carico della Società stessa e diritto di riscuotere i canoni di concessione.

3. Gli interventi di cui al presente articolo saranno garantiti dalla Società la quale opererà un'attività di continuo controllo dello stato manutentivo del sistema cimiteriale definito ai precedenti punti 1. e 2. in modo da garantire che i ripristini necessari vengano condotti con immediatezza nei casi in cui la mancanza di funzionalità arrechi pregiudizio per l'incolumità di cose o persone. Nei restanti casi dovrà essere rispettato, di norma, il termine di 30 giorni.

#### Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed è rinnovabile per ulteriori dieci anni a seguito di decisione espressa, fatte salve eventuali disposizioni di legge in materia. Le parti convengono di sottoporre a verifica il presente contratto con cadenza annuale.

#### Art. 4 - Principi fondamentali

1. L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All. 1 del D.P.C.M. 27.1.1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 6.9.2005 e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 286/1999.

Il Responsabile del 1° Settore



p. la Società SE.CIM. S.r.l.



## Art. 5 - Obiettivi

1. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c) miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
- d) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

Tali obiettivi devono inquadarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

## Art. 6 - Forme di gestione

1. La Società ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando il rispetto degli standard tecnici e qualitativi definiti fra le parti nel presente contratto e/o in documenti successivi.

2. La Società provvede alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale o con strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate; la Società può altresì effettuare appalti per la manutenzione e/o costruzione di impianti, nonché per l'acquisizione di forniture e prestazioni relative al servizio.

3. Nelle more dell'acquisizione della capacità operativa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al c. 2, la Società può avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi, purchè scelti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione ed evidenza pubblica.

Il Responsabile del 1° Settore



p. la Società SF.CIM. S.r.L.





4. La Società si impegna a subentrare in tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dall'Amministrazione Comunale ed in essere al 1° gennaio 2009, connessi all'attività di cui all'oggetto del presente contratto.

Art. 7 - Obblighi del Comune

1. Il Comune determina ed approva annualmente, su proposta della Società, le tariffe per i servizi cimiteriali, per le luci votive e i canoni di concessione dei loculi e degli ossari. La Società è obbligata ad applicare tali tariffe e canoni fissati dal Comune.

2. Il Comune concede alla Società il diritto di sosta e/o posa sulle vie ed aree pubbliche delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento del servizio restando la Società esonerata dal pagamento delle tasse per l'occupazione dei relativi spazi, previa autorizzazione del Comune.

3. Il Comune, su richiesta della Società, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi.

4. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo alla Società le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.

5. Il Comune trasmette tempestivamente alla Società i piani ed i programmi di sviluppo dei complessi cimiteriali, onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la definizione tecnico-finanziaria degli investimenti e l'eventuale potenziamento o estensione dei servizi.

Art. 8 - Obblighi della Società

1. La Società si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto del presente

Il Responsabile del 1° Settore

p. la Società SE.CIM. S.r.L.



contratto nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel Programma d'esercizio e nel presente contratto; i casi di interruzione quando non regolamentati da normative di settore devono essere giustificati, impegnandosi comunque la Società ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti.

2. Nell'espletamento dei servizi, la Società si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. La Società, inoltre, si impegna a:

a) organizzare l'attività imprenditoriale;

b) rendicontare al Comune con cadenza annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;

c) fornire al Comune i dati e le indicazioni utili e/o necessari ai fini della pianificazione degli investimenti ad esso in carico per la manutenzione straordinaria ovvero per l'adeguamento delle strutture;

d) fornire al Comune i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;

e) fornire al Comune supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi oggetto del presente contratto;

f) mettere in disponibilità al Comune ogni dato e fattore che possa influire sugli eventuali corrispettivi dovuti dalla Società e/o dal Comune per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto in tempo utile per consentirne il recepimento nei

Il Responsabile del 1° Settore



p. la Società SE.CIM. S.r.L.



rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo, ovvero per l'adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;

g) assolvere alle richieste del Comune per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del bilancio comunale;

h) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

4. Sono a carico della Società gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni anche di proprietà comunali utili per la gestione del servizio, come elencati nell'allegato C.

5. L'estensione e/o la modificazione nell'erogazione dei servizi sul territorio comunale, con riferimento ai contenuti del Programma d'esercizio, sono realizzate alle condizioni e con i criteri di cui al presente contratto ed ai Regolamenti comunali vigenti.

6. La Società si impegna a mantenere i beni e gli impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire agli utenti ed ai cittadini la regolarità del servizio.

7. La Società è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio e pertanto mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento

1. La Società finanzia le attività di cui al presente contratto con gli introiti derivanti da servizi cimiteriali, gestioni delle luci votive e concessione di loculi ed os-

Il Responsabile del 1° Settore



p. la Società SE.CIM. S.r.L.



sari.

2. Per le prestazioni svolte, il Comune riconoscerà alla Società la somma di € 25.000,00=, oltre IVA, salvo rideterminazione di tale somma nel caso di diverso e sopravvenuto accordo tra le parti da determinarsi sulla base della rendicontazione.

#### Art. 10 - Flessibilità

1. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, le parti, a seguito di accordo, possono ridefinire e/o aggiornare le prestazioni ed i termini di cui al presente contratto.

#### Art. 11 - Definizione del sistema di monitoraggio del contratto

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

2. Tale monitoraggio riguarda:

- a) la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti;
- b) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

#### Art. 12 - Divieto di cessione del servizio

1. E' vietata la cessione totale del presente contratto.

2. Per lo svolgimento delle singole attività, laddove non si disponga di mezzi propri, è consentito, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle norme di riferimento sugli appalti, il ricorso a soggetti esterni.

#### Art. 13 - Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto

1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: impiego di manodopera non regolarmente assunta; impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di

Il Responsabile del 1° Settore



p. la Società SE.CIM. S.r.L.





controllo da parte dell'Amministrazione Comunale; sottrazione accertata di beni recuperati dagli scavi. Sono fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore.

2. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione scritta da parte del Comune da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata. La Società potrà presentare le relative controdeduzioni entro e non oltre 15 gg. dalla data del ricevimento delle contestazioni.

3. Il Comune può recedere dal presente contratto, revocando l'affidamento dei servizi in qualunque momento, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico nella gestione del servizio ovvero in relazione ad intervenute disposizioni legislative.

#### Art. 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società.

Visto, approvato e sottoscritto.



Il Responsabile del 1° Settore

(Dott.ssa Emanuela Rivetta)

Li, 27 FEB. 2009

Il Direttore SE.CIM. S.r.L.

(Ing. Serse Luigi Catani)

Li, 27 FEB. 2009



ALLEGATO A:

● PRINCIPI GENERALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Le operazioni preliminari alla tumulazione o inumazione delle salme in occasione di funerali dovranno essere completate almeno 15 minuti prima dell'inizio previsto del funerale;
2. Il servizio di inumazione e tumulazione in occasione di funerali dovrà essere garantito tra le 9,00 e le 17,00, esclusi i giorni festivi. Il servizio di inumazione e tumulazione in occasione di funerali sarà comunque garantito in occasione del verificarsi di due giorni festivi consecutivi;
3. Durante l'organizzazione e l'erogazione dei servizi cimiteriali, come definiti all'art. 2, dovrà essere garantito il rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
4. Poiché i servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, l'erogazione dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. Come tale, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di scioperi generali o di categoria, la Società è tenuta a darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque a rispettare le norme inerenti i servizi di pubblica utilità.

p. la Società SE CIM. S.r.L.

Il Responsabile del 1° Settore



ALLEGATO B:

- MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE  
Prospetto degli interventi previsti

AREA	SUP.	N° INTERVENTI
Area perimetrale cimitero Monte San Giovanni	Mq 1500	3
Area lato a monte cimitero di Monte San Giovanni	Mq 4200	2
Aree cimiteriali interne Monte Pastore (attivo)	Mq 300	8
Aree cimiteriali interne Monte San Giovanni (attivo - parte nuova)	Mq 170	8
Aree cimiteriali interne Monte San Giovanni (attivo - parte vecchia)	Mq. 680	8
Aree cimiteriali interne Calderino (attivo - parte nuova)	Mq. 350	8
Aree cimiteriali interne Calderino (attivo - parte vecchia)	Mq. 660	8
Aree cimiteriali interne Monte San Pietro (attivo)	Mq. 660	8
Aree cimiteriali interne San Martino (non attivo)	Mq. 320	3
Aree cimiteriali interne san Lorenzo (non attivo)	Mq. 390	3
Aree cimiteriali interne Monte Maggiore (non attivo)	Mq. 420	3

p. la Società SE.CIM. S.r.L.

1

Il Responsabile del 1° Settore

Aree cimiteriali interne Gavignano (non attivo)	Mq. 120	3
Aree cimiteriali interne Monte Severo (non attivo)	Mq. 200	3
Aree cimiteriali interne Amola (non attivo)	Mq. 600	3
Aree cimiteriali interne Ronca (non attivo)	Mq. 120	3
Aree cimiteriali interne Mongiorgio (non attivo)	Mq. 270	3

● PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERIALI

CIMITERO	FREQUENZA
Calderino	Ogni 15 giorni
Monte San Giovanni	Ogni 15 giorni
Monte San Pietro	Ogni 30 giorni
Monte Pastore	Ogni 30 giorni

p. la Società SE.CIM. S.r.L.

Il Responsabile del 1° Settore

ALLEGATO C:



- BENI DI PROPRIETÀ COMUNALI UTILI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PRESENTI NEI CIMITERI

LE

12

.2009

Cimitero di Calderino

1. n° 1 Piattaforma "ORI 105 DB";
2. n° 2 Montascale Ceteco;
3. n° 2 Cancelli elettrici;
4. n° 3 scala a 7 pioli con pedana;
5. n° 3 scala a 5 pioli con pedana;
6. n° 1 scala a 10 pioli con pedana;
7. n° 1 scala a 9 pioli con pedana;
8. n° 2 scala a 8 pioli con pedana;
9. n° 1 carrello portaferetri.

Cimitero di Monte San Giovanni

1. n° 2 Cancelli elettrici;
2. n° 2 scala a 10 pioli con pedana;
3. n° 1 scala a 8 pioli con pedana;
4. n° 2 scala 10 scalini FAU matricole 08/04 e 09/04;
5. n° 1 scala a 11 pioli con pedana FAU scala n° 68 anno di fabbricazione 2004;

Cimitero di Monte Pastore

1. n° 1 scala a 9 pioli con pedana;
2. n° 1 scala Castellana 11 gradini n° matricola 1050 BG 08326.

Cimitero di Monte San Pietro

1. n° 1 scala a 7 pioli con pedana.

p. la Società SE.CIM. S.r.L.

Il Responsabile del 1° Settore